

Legge del 30/12/2021 n. 234 -

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 - supplemento ordinario

[Articolo 1-com831](#)

[Articolo 1-com832](#)

[Articolo 1-com833](#)

[Articolo 1-com834](#)

Articolo 1 Comma 831 -

In vigore dal 01/01/2023

Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1

831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e' riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. (1)

(1) Comma modificato dall'[articolo 1, comma 270, della legge n. 197/2022](#) (legge di bilancio 2023).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 832 -

In vigore dal 01/01/2022

832. L'agevolazione e' richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'[articolo 183, comma 1, lettera d\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 833 -

In vigore dal 01/01/2022

833. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#).

Non si applicano i limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e di cui all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 834 -

In vigore dal 01/01/2022

834. L'agevolazione di cui ai commi da 831 a 833 e' concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

[Torna al sommario](#)
